Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 9 febbraio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DEL 9 FEBBRAIO 1976:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di restauratore in prova nel ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esame e per titoli, a cinque posti di assistente ai monumenti in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per titoli, a sedici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquantasette posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

(Da 1170 a 1182)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 15 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Dey Ould Brahim, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica islamica di Mauritania a Roma.

(618)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **833.**

Variazione delle retribuzioni medie mensili da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in forza del quale la retribuzione assoggettabile al contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è fissata dalle stesse tabelle medie mensili valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla medesima gestione ed è variata, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 della legge n. 658 sopra citata, ora sostituito dall'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1974 che ha stabilito, tra l'altro, in attuazione del combinato disposto dell'art. 7, penultimo comma e dell'art. 15, decimo comma, della legge n. 27 predetta, l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1974, delle retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge n. 27 sopra indicata, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi, nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000;

Considerato che per effetto del combinato disposto dell'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 sopra citato, si rende necessario procedere alla maggiora-

zione delle retribuzioni medie mensili da valere per la determinazione dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento disposto per le stesse retribuzioni ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli altri iscritti alla medesima gestione;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono ulteriormente maggiorate nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

TOROS — GIOIA — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **834**.

Variazione dell'aliquota contributiva per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo fondo adeguamento pensioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, dal 19,10 per cento al 20,10 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento dell'1 per cento di cui lo 0,70 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore;

Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento percentuale del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui lo 0,70 per cento a carico dell'Azienda e lo 0,30 per cento a carico del personale dipendente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

TOROS — GIOIA — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1975, n. **835**.

Elevazione del vice consolato di prima categoria in Baden (Svizzera) a consolato di prima categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli aricoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di prima categoria in Baden (Svizzera) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Baden (Svizzera) un consolato di prima categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone della Argovia.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1975

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 836.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la motivata proposta del consiglio della facoltà di scienze della Università di Napoli che, nelle adunanze del 2-7 ottobre 1974 e del 10 luglio 1975, ha richiesto che il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216 all'insegnamento di anatomia comparata II, sia attribuito all'insegnamento di zoologia nell'ambito della stessa facoltà;

Viste le delibere del senato accademico che, nelle adunanze del 9 ottobre 1974 e del 12 luglio 1975, ha espresso parere favorevole alla predetta assegnazione;

Considerato che le proposte degli organi accademici sono intese a determinare una più opportuna distribuzione dei posti di assistente ordinario fra le varie cattedre nell'ambito della stessa facoltà, e a determinare una più perequata distribuzione dei posti stessi;

Ritenuto di poter disporre, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, esclusivamente la modificazione alla ripartizione dei posti di ruolo organico e dei rispettivi titolari;

Visto il consenso espresso dall'interessato al suo trasferimento;

Vista la dichiarazione di affinità fra le due citate discipline;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, all'insegnamento di anatomia comparata II della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, è attribuito all'insegnamento di zoologia della stessa facoltà, unitamente al titolare dott. Mario Milone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 19

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1975.

Seconda variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1975-76.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione;

Considerato che è, necessario istituire nel bilancio di previsione del fondo addestramento professionale dei lavoratori appositi capitoli di spesa destinati al finanziamento delle anzidette funzioni amministrative delegate alla regione Sardegna;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stato determinato in lire sessanta miliardi (L. 60.000.000.000) l'importo del contributo in favore del fondo addestramento professionale dei lavoratori a

carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione assicurativa contro la disoccupazione involontaria, per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975, con il quale è stato determinato in lire diciassette miliardi (L. 17.000.000.000) l'importo del contributo a favore del fondo addestramento professionale dei lavoratori a carico della Cassa unica assegni familiari, per l'esercizio finanziario 1975;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1975, con il quale è stato determinato in lire duecentocinquantamilioniquattrocentosessantamila (L. 250.460.000) l'ammontare della somma da prelevare sul gettito dell'addizionale in per cento applicata sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del fondo addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1975, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1975, con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Considerato che su alcuni capitoli di bilancio si prevede di realizzare economie e che lo stanziamento di altri si presenta deficitario in relazione alle necessità presentatesi successivamente alla compilazione del bilancio di previsione, per cui se ne rende necessaria la loro integrazione;

Considerata la necessità di assegnare alle regioni le quote ad esse spettanti sulle maggiori disponibilità finanziarie del fondo, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, prima citato, ripartendole sulla base dei coefficienti ricavati dai parametri forniti dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1975-76, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5211. — Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	L.	60.000.000.000
Cap. 5212. — Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	»	17.000.000.000
Cap. 5213. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . .	»	250.460.000
Totale maggiori entrate . .	L.	77.250.460.000

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L.	80.000.000
Cap. 5161. — Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Centri di formazione professionale, impegnati nelle attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974)	»	140.000.000
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	»	60.000.000
Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	14.784.000
Totale minori spese . . .	L.	294.784.000
Totale delle disponibilità finanziarie . . .	L.	77.545.244.000

In aumento:

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L.	7.000.000.000
Cap. 5125. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	»	400.000.000
Cap. 5126. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . .	»	800.000.000
Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	»	3.092.000.000
Cap. 5129. — Spese per le predisposizioni, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . .	»	3.000.000.000
Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	»	3.000.000.000
Cap. 5132. — Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	»	20.615.000

Cap. 5133. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati, di cui all'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della C.E.E., che predispongono e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . L. 2.000.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera 1, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . » 4.544.930.263

Cap. 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . . . . . » 31.006.948

Cap. 5158. — Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . . . . » 2.104.600.000

Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti . . . . » 1.000.000

Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto . . . . » 34.087.891.153

Cap. 5202. — Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . . . » 209.835.388

Cap. 5203. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . » 14.242.600.000

Rubrica IV. — *Intervento del F.A.P.L. tramite la regione autonoma a statuto speciale della Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480).*

Categoria 12 - Investimenti nel campo sociale

Cap. 5190 (*di nuova istituzione*). — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 . . . . L. 2.193.563.584

Cap. 5191 (*di nuova istituzione*). — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . . . » 9.617.664

Cap. 5192 (*di nuova istituzione*). — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . . . . L. 652.800.000

Cap. 5193 (*di nuova istituzione*). — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . . . . » p.m.

Cap. 5194 (*di nuova istituzione*). — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . » 14.784.000

Cap. 5195 (*di nuova istituzione*). — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . . » p.m.

Cap. 5196 (*di nuova istituzione*). — Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Centri di formazione professionale della regione autonoma a statuto speciale della Sardegna, impegnati nelle attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974) . . » 140.000.000

Totale a pareggio spese . . . L. 77.545.244.000

Roma, addì 7 dicembre 1975

Il Ministro: Toros

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Siena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, il centro storico di Siena, ad integrazione di precedente vincolo di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1956, *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1956 (zone verdi nell'interno delle mura urbane);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Siena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché l'antico nobilissimo abitato costituisce il centro focale dei numerosissimi e noti quadri panoramici che dai sistemi collinari e dalle reti viarie della campagna senese si godono, anche a distanze lontane, e che l'abitato stesso è parte insostituibile dell'ambiente senese;

Decreta:

La zona del centro storico del comune di Siena ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa entro il limite interno delle aree già vincolate con decreto ministeriale 14 maggio 1956, *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956 (zona circostante l'abitato della città).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventitre (23) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto, in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) SIENA: proposta di integrazione del vincolo su Siena.

E' assente il sindaco del comune di Siena di cui si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

Il presidente espone brevemente la situazione vincolistica del comune di Siena facendo presente che nell'ambito dei vincoli esistenti rimane tuttora scoperto, sotto il profilo panoramico e paesaggistico, il centro storico di Siena (escluse le zone verdi che furono oggetto dello specifico vincolo di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1956). E ciò in seguito ad una prassi interpretativa per cui si riteneva che, una volta vincolate le zone verdi, l'insieme degli edifici non dovesse essere soggetto a tutela salvo che per la legge 1° giugno 1939, n. 1089, riguardante il patrimonio monumentale. Poiché invece l'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dichiara che sono soggetti a tutela «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale» e poiché è indubbio che il centro storico di Siena rappresenti, nei suoi profili e nelle sue caratteristiche ambientali, un complesso di tal genere, si ravvisa la necessità di comprendere anche il centro storico di Siena (per la parte non ancora vincolata) nell'ambito del vincolo esistente.

Il soprintendente ribadisce quanto espresso dal presidente sottolineando la necessità dell'imposizione di tale vincolo in quanto il centro storico di Siena costituisce l'inconfondibile centro focale di visuali panoramiche, anche da distanze considerevoli, per tutta la zona collinare circostante.

Tutti i membri della commissione concordano con quanto espresso dal presidente e dal soprintendente.

La commissione pertanto approva all'unanimità la proposta di vincolo della zona così delimitata:

zona compresa entro il limite interno di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956.

(*Omissis*).

(990)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bologna e Ferrara, società cooperativa a responsabilità limitata, in Bologna, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ad alcuni comuni della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 maggio 1950, 11 agosto 1958, 18 dicembre 1962 ed 8 settembre 1972, con i quali la Banca popolare di Bologna e Ferrara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio

di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Bologna e Ferrara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, con i propri decreti 24 maggio 1950, 11 agosto 1958, 18 dicembre 1962 ed 8 settembre 1972, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bazzano, Calderara di Reno, Castel di Casio, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Granarolo dell'Emilia, Grizzana, Malalbergo, Monte San Pietro, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, San Giorgio di Piano, tutti in provincia di Bologna; Comacchio, Copparo, Iolanda di Savoia, Lago Santo, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Poggio Renatico e Portomaggiore, tutti in provincia di Ferrara.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bologna e Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1033)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bolzano, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ai comuni di Laives e Vadena, in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1973, con cui la Banca popolare di Bolzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Bolzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, con il proprio decreto in data 27 dicembre 1973, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Laives e Vadena, in provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1034)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 14.169,25 di cui al mod. *B*-Import n. 2848294 rilasciato in data 6 giugno 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di tonnetto all'olio d'oliva di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 25 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di ottantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 14.169,25 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(890)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LIV Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LIV Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 22 maggio al 2 giugno 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Tiber, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3962 in data 15 marzo 1965, la ditta S.p.a. Tiber fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Prenestina, 707, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 5 luglio 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S.p.a. Tiber l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma, via Prenestina, 707, concessa con decreto n. 3962 del 15 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « Studio Martelli-Poli - S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Studio Martelli-Poli - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Studio Martelli-Poli - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX S.I.R. - Salone internazionale del regalo, argenteria, ceramiche, cristalleria, porcellane », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX S.I.R. - Salone internazionale del regalo, argenteria, ceramiche, cristalleria, porcellane », che avrà luogo a Napoli dal 29 maggio al 2 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XL Fiera di Bologna - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XL Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dal 22 al 30 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Cosmoprof - Salone

internazionale della profumeria e della cosmesi » che avrà luogo a Bologna dal 29 aprile al 3 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Società italiana del Bergamon, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 487 e n. 4338 rispettivamente in data 12 marzo 1956 e 3 gennaio 1968, la ditta Società italiana del Bergamon fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1431, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera del 30 luglio 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Società italiana del Bergamon l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1431, concessa con decreti n. 487 e 4338 rispettivamente in data 12 marzo 1956 e 3 gennaio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Nauticsud - Salone nazionale della nautica », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Nauticsud - Salone nazionale della nautica », che avrà luogo a Napoli dal 27 marzo al 4 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Riduzione dell'itinerario della strada statale n. 202 « Triestina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 14 febbraio 1975, n. 3283/73, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S., ha chiesto la riduzione dell'itinerario della strada statale n. 202 « Triestina » al tratto compreso tra i chilometri 0+000 e 28+000, con la conseguente cessione del tratto residuo compreso tra i chilometri 28+000 e 34+600, nonchè del tratto finale m.l. 124, costituente il collegamento tra la strada statale n. 202 e la strada statale n. 14 Racc., per una estesa di km 6+724, alla Società autovie venete (come stabilito nell'apposita convenzione stipulata con atto 9 maggio 1964, n. 6307, autorizzata con decreto ministeriale 5 maggio 1964, n. 0962);

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la regione Friuli-Venezia Giulia, che si sono pronunciati favorevolmente, rispettivamente con i voti 6 dicembre 1973, n. 1293 e 7 ottobre 1975, n. 621 e con nota 7 marzo 1975, n. 2816;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla riduzione della strada in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'itinerario della strada di cui alle premesse viene ridotto a km 28+000 conservando la denominazione di strada statale n. 202 « Triestina » con il seguente caposaldo finale: « Innesto con l'autostrada Mestre-Trieste presso Sistiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(1230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 19 dicembre 1975, n. 10418, l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dal geom. Carlo Belloni, deceduto il 14 marzo 1973, consistente nella terza parte di beni immobili siti nel comune di Villanova d'Ardenghi (Pavia), del valore complessivo di L. 64.000.000.

(1289)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 107 Istruzione, foglio n 21, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 29 novembre 1974, n. 1445/69, il ricorso straordinario proposto dal prof. Pietro Tacchini per l'annullamento della decisione 29 novembre 1967, n. 11767, emessa dalla commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Piacenza ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, decisione con la quale veniva accolto il ricorso presentato dalla prof.ssa Corvi Maria Rosa ved. Chiappini contro la nomina del ricorrente ad incaricato di dattilografia presso l'istituto tecnico commerciale «Romagnosi» di Piacenza per l'anno scolastico 1967-68.

(1290)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 107 Istruzione, foglio n. 23, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 29 novembre 1974, n. 1220/72, il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Bardini Bondio Luisa - supplente temporanea di italiano, storia ed educazione civica presso l'istituto tecnico femminile «Mantegna» di Mantova - avverso la decisione 19 maggio 1971 del provveditore agli studi, di reiezione del ricorso gerarchico presentato dall'insegnante medesima contro il mancato riconoscimento, quale servizio retribuito, del periodo dal 24 dicembre 1970 al 7 gennaio 1971.

(1291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646/M)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647/M)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Laiatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648/M)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649/M)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650/M)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 192.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651/M)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.752.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652/M)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653/M)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 364.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(654/M)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(655/M)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.557.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 486.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(657/M)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Rosso Conero »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Rosso Conero », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1967, n. 210, propone che sia modificato l'art. 5 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*:

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle località denominate « Barcaglione » e « Guastuglia » del comune di Falconara Marittima.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione « Rosso Conero » che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi, e, comunque, all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' raccomandata la pratica enologica detta « governo all'uso toscano » che deve essere effettuata entro il 31 dicembre.

Per tale pratica è consentito, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, che invece dell'uva sia impiegato mosto concentrato, purchè preparato nella zona di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione « Rosso Conero ».

(1379)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 179, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla soc. « Acqua potabile » S.r.l., di Nova Milanese, con il quale è stato chiesto l'annullamento delle deliberazioni del consiglio comunale di Nova Milanese (Milano) 28 luglio 1972, n. 175, 28 luglio 1972, n. 176, e 18 luglio 1972, n. 177, nonchè del decreto 1° settembre 1972, n. 72104, del comitato regionale di controllo di « presa d'atto » della citata deliberazione consiliare 18 luglio 1972, n. 177.

(1286)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 93 Finanze, foglio n. 153, è stato accolto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società Canottieri Pallanza, in Verbania Pallanza (Novara), in persona del suo presidente dott. Filiberto Molteni contro il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria con il quale è stato respinto il ricorso 15 giugno 1968 diretto alla intendenza di finanza di Novara per la riduzione del canone relativo alla concessione di mq 897 di spiaggia del lago Maggiore.

(1380)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di applicato di terza classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di applicato di terza classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo), ripartiti come segue:

Regioni		Numero dei posti
Abruzzo		1
Teramo .	1	
Calabria		1
Catanzaro .	1	
Campania		5
Avellino .	1	
Caserta .	2	
Napoli	1	
Salerno .	1	
Emilia-Romagna		4
Bologna .	2	
Modena .	1	
Parma	1	
Friuli-Venezia Giulia		4
Gorizia	1	
Pordenone .	2	
Udine	1	
Lazio		7
Roma	7	
Liguria		3
Genova	2	
Imperia .	1	
Lombardia		5
Bergamo	1	
Brescia	3	
Como	1	
Marche .		2
Macerata	2	

Regioni		Numero dei posti
Molise		1
Isernia	1	
Piemonte		3
Cuneo	1	
Novara	1	
Torino	1	
Puglie		4
Bari	1	
Lecce	1	
Taranto	2	
Sardegna		3
Cagliari .	2	
Oristano	1	
Sicilia		6
Catania .	3	
Enna .	1	
Siracusa .	2	
Toscana		3
Livorno .	2	
Pistoia	1	
Trentino-Alto Adige .		2
Bolzano	2	
Umbria		2
Perugia .	2	
Veneto .		2
Belluno .	2	
Totale posti .		58

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre regioni saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà la esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del presente bando, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salvo, per quest'ultimo limite, le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite di età per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Ente;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal Comitato esecutivo dello Ente.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo (allegato *A*) e firmato dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.A.O.L.I. - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate inviate in tempo utile purchè spedite entro il suddetto termine; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno precisare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, grazia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

l) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

Prova di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno gli esami.

Gli stessi consisteranno in una prova scritta, una pratica di dattilografia ed una orale.

La prova scritta consisterà in un componimento di italiano.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella copiatura di un brano letterario o burocratico alla velocità di 200 battute al minuto primo.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata della prova scritta e della prova pratica.

La prova orale consisterà:

1) cenni sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato: la Costituzione, la legge, il Parlamento (composizione e funzioni), il Presidente della Repubblica, il Governo (Consiglio dei ministri, Presidente del consiglio, Ministri, Sottosegretari di Stato), organizzazione amministrativa dello Stato (organi centrali, periferici e locali, amministrazioni autonome), Regione - Provincia - Comune: loro organi e funzioni;

2) cenni sulla legislazione sociale italiana, con particolare riguardo all'assistenza minorile;

3) aritmetica elementare: nomenclatura decimale, prime operazioni, divisibilità dei numeri, numeri primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo, frazioni ordinarie e decimali, principali operazioni su di esse, sistema metrico decimale, numeri complessi, potenza e radice dei numeri, estrazione della radice quadrata, rapporti e proporzioni, media aritmetica, regola di sconto, regola del tre semplice e del tre composto;

4) cenni sulle strutture, finalità e servizi dell'E.N.A.O.L.I.

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto. Non sono ammessi equivalenti.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del Regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente e quelle di cui all'allegato *B* del presente bando.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta con i voti riportati nella prova orale ed in quella pratica.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi per lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

23) dipendenti dell'Ente: dichiarazione del candidato, vistata dal capo dell'ufficio cui appartiene, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita attualmente.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempreché provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Gli aspiranti in servizio presso l'Ente sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso dell'amministrazione, purchè ne diano comunicazione entro il termine sopra indicato.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 1, una graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove di esame del concorso, secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

Le graduatorie di merito saranno approvate con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente il quale, tenuto conto dei titoli di preferenza presentati dai candidati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della preferenza di cui al precedente art. 6);

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 412, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo di sei mesi con la qualifica di applicato di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del comitato esecutivo.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Avvertenze: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Il Presidente

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA R.R.

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Oggetto: Concorso pubblico per esami, a cinquantotto posti di applicato di 3ª classe, categoria esecutiva - ruolo amministrativo.

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . .) via . . . . n. . (se dipendente dell'Ente indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di servizio), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di applicato di 3ª classe, categoria esecutiva - ruolo amministrativo. per i posti relativi alla regione . . . . (indicare solamente la regione per cui si intende concorrere).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (in caso contrario dichiarare i carichi pendenti e le condanne penali eventualmente riportate, anche se siano stati concessi amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . .

Firma . . . . .

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno dopo l'inizio delle prove di esame, non saranno ammessi alle prove medesime.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove non è permesso ai concorrenti di parlare fra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(1161)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantasette posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a novantasette posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Venezia, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(1510)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Potenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Potenza, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(1511)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di sellaio « sellaio in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975, registro n. 27 Difesa, foglio n. 378, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quindici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di sellaio « sellaio in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1094)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni, (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1975, n. 3115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 17 giugno 1975 e sul 16° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 17 giugno 1975, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;
Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 19 febbraio 1975, n. 3115;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Considerata l'opportunità di aggregare alla commissione stessa un membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;
Visti l'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 19 febbraio 1975, n. 3115, è costituita come segue:

Presidente:

Ostillio dott. Cataldo, dirigente superiore.

Membri:

Scaduto dott. Simone, primo dirigente;
Dalpiaz dott. Giuliano, direttore di divisione ad esaurimento;
Gravili dott. Tommaso, direttore di sezione;
Canova dott. Corinna, direttore di sezione.

Segretario:

Kucich rag. Maria Luisa in Convento, dirigente di esercizio.

Membro aggiunto:

Krautgasser prof. Giuseppe, insegnante di lingua tedesca a riposo.

Ai componenti della predetta commissione aventi titolo, saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il relativo onere, per un importo presumibile di L. 300.000 (trecentomila) graverà sul cap. 191/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1975
Registro n. 50 Poste, foglio n. 239

(1300)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti di manovale in prova per il compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1975, n. 1456, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova per il compartimento di Torino;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino è composta come segue:

Presidente:

Marzullo dott. ing. Domenico, ispettore capo r.e.

Membri:

Lovaglio Tommaso, segretario superiore;
Balboni Partemio, revisore superiore.

Segretario:

Garofoli Ezio, segretario.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il direttore generale: MAYER

(1236)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli aiuti di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1972, che predispone l'elenco degli aiuti di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Chiodi Gerolamo, nato a Genova il 26 maggio 1914, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto tisiologo presso gli ospedali civili di San Pier d'Arena, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di pneumologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
285. Chiodi Gerolamo . . .	Genova - 26 maggio 1914					sì		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pneumologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GUI LOTTI

(1304)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 28 novembre 1972 e 20 giugno 1973, che predispongono l'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Buzzi Guido, nato a Callao (Perù), il 2 ottobre 1914, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive integrazioni e modificazioni, ad aiuto di otorinolaringoiatria presso gli ospedali civili di Sampierdarena (Genova), classificati all'epoca del concorso di seconda categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 28 novembre 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
289. Buzzi Guido	Callao (Perù) - 2 ottobre 1914						sì	

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1305)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 13 novembre 1972 e 18 maggio 1973, che predispongono l'elenco degli aiuti di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dalla dott.ssa Di Mauro Elvira, nata a Benevento il 6 marzo 1939, da cui risulta che la stessa ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto di oculistica presso l'ospedale di circolo « Luigi Confalonieri » di Luino (Varese), classificato all'epoca del concorso di terza categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 13 novembre 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
232. Di Mauro Elvira .	Benevento - 6 marzo 1939							si

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di oculistica presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1306)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1972 che, predispone l'elenco degli aiuti di malattie infettive, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Simoni Vito Luciano, nato a Bari il 27 giugno 1928, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto della sezione di malattie infettive presso l'ospedale «Di Venere» di Bari-Carbonara, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di malattie infettive, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
116. Simoni Vito Luciano	Bari - 27 giugno 1928					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di malattie infettive presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1307)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1973, che predispone l'elenco degli aiuti di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Torino Leopoldo, nato a Napoli il 24 febbraio 1931, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso e di accettazione presso l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 6 novembre 1973, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
80. Torino Leopoldo . .	Napoli - 24 febbraio 1931					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1308)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Jesi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1760 del 3 febbraio 1975, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Jesi;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine dei veterinari della provincia di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale n. 4606 del 2 dicembre 1975, col quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Jesi è così costituita:

Presidente:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario dell'Amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Ancona.

Componenti:

Silvestrini dott. Remo, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Ancona;

Barbabella dott. Vincenzo, veterinario superiore presso il Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Persiani prof. Giorgio, veterinario comunale capo del comune di Milano.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Fabriano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Ancona, addì 16 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(1269)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1841 del 3 febbraio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dalla prefettura di Ancona, dalla regione Marche e dall'ordine dei veterinari della provincia di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Ancona n. 4451 del 2 dicembre 1975, con il quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'Assessorato alla sanità e sicurezza sociale della regione Marche.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario presso la prefettura di Ancona;

Torregiani dott. Sergio, veterinario provinciale di Macerata;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Montalbini dott. Giovanni, veterinario comunale di Montemarciano.

Segretario:

Mastroianni dott. Domenico, funzionario amministrativo della regione Marche.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Fabriano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Ancona, addì 16 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(1270)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di radiofisioterapia e servizio di medicina nucleare;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso-accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno - tel. 0437/26841.

(1452)

OSPEDALE DI RHO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;
due posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale) dell'ente in Rho (Milano), corso Europa, 250 - tel. 9303545.

(1413)

OSPEDALE « S. GERARDO DEI TINTORI » DEL CIRCOLO DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
un posto di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale con laboratorio di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 82261-2-3-4-5.

(1412)

OSPEDALE « PIEROTTI » DI COREGLIA ANTELMINELLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 novembre 1975, n. 26, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Coreglia Antelminelli (Lucca).

(1414)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia), via dell'Ospedale.

(1410)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 ottobre 1975, n. 257, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(1411)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITÀ » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossano (Cuneo), via Ospedale, 4 - tel. 61421-2-3.

(1458)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(1401)

OSPEDALE DI MATERNITÀ DI FOGGIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 settembre 1975, n. 258, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia, via Arpi, 153 - tel. 73883 - 22391-2.

(1402)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 ottobre 1975, n. 200, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza) - tel. 0973/21122 21519-20.

(1403)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di aiuto di analisi cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1408)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1409)

OSPEDALE «CASTIGLIONE PRESTIANNI» DI BRONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bronte (Catania).

(1276)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760350)